

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **28 (ventotto)** - del mese di **settembre** alle ore **16:01** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI A SEGUITO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART.1 COMMI 784 E SS. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (LEGGE N.160 DEL 27/12/2019)

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio			Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia			Si
DE LUCIA Dario				PANARARI Cristian			Si
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana							
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----			Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex			No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta			No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella			No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco			Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele			No
AGUZZOLI Fabrizio	Si			RABITTI Annalisa			No
BERTUCCI Gianni	Si			SIDOLI Mariafrancesca			No
SORAGNI Paola	Si			TRIA Nicola			No
MELATO Matteo			Si				
RINALDI Alessandro			Si				

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **20**
Contrari: **0**
Astenuti: **8**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- ad opera dell'art. 1, commi da 784 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata introdotta un'ampia riforma della riscossione delle entrate locali ed, in particolare, l'introduzione:
 - degli avvisi di accertamento tributari esecutivi con efficacia precettiva, le norme sull'affidamento in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata e le norme sui funzionari responsabili della riscossione (commi 792-795) ;
 - della disciplina delle rateizzazioni (commi 796-801);
 - della disciplina degli interessi di mora e degli oneri di elaborazione e notifica (commi 802-803);
 - dell'estensione alle ingiunzioni previste dal Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 - fino all'applicazione delle norme sull'accertamento esecutivo - della disciplina delle rateizzazioni, degli interessi di mora e degli oneri di cui al punto precedente, e di altre norme già applicabili all'accertamento esecutivo (comma 804);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine (...) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 106 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, comma 3-bis, ai sensi del quale, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), limitatamente all'anno 2020:
 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al **30 settembre 2020**, anche ai fini della contestuale deliberazione relativa al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - apportando modifiche all'art.15-ter del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 (già

novellato dall'art. 107 del DL 17 marzo 2020 n. 18), si prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 (del DL n. 201/2011), a condizione che detta **pubblicazione avvenga entro il 16 novembre** dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare **l'invio telematico** di cui al comma 15 **entro il termine perentorio del 31 ottobre** dello stesso anno (...). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Dato atto che:

- la riscossione potenziata contenuta nella legge 160/2019 riguarda tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, indicate nel comma 792 dell'articolo 1, che saranno riscosse con lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo dal 1 gennaio 2020;
- con particolare riferimento alle **entrate patrimoniali**, restano escluse dalla riforma e continuano ad essere riscosse con **ingiunzione fiscale o a mezzo ruolo** le sanzioni relative alle infrazioni al Codice della Strada, poiché le norme contenute nella legge di Bilancio 2020 non intervengono sulla relativa disciplina, e precisamente sull'articolo 206 del D.lgs. 285/92. L'assenza di detto intervento comporta l'inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali, come del resto espressamente indicato nelle schede di lettura della Legge di bilancio per l'anno 2020 (A. S. 1586 Annesso) e nelle risposte del Dipartimento delle finanze alle domande del Sole 24 Ore (FAQ del 30.01.2020);

Considerata l'opportunità di introdurre un apposito Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, alla luce delle intervenute modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020 e considerando, altresì, la possibilità di adottare un'ulteriore delibera ai sensi dell'art. 52 del 447/1997, per regolamentare le specifiche condizioni e modalità di svolgimento delle connesse attività operative, come ad esempio in tema di rateizzazione.

Considerata, altresì, la necessità di regolamentare le cause di inesigibilità, le relative modalità di rilevazione contabile e la possibilità di conseguente cessione o conferimento dei crediti inesigibili, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra cui in particolare si evidenzia la seguente principale normativa di riferimento:

- punto 9.1 principio Contabile applicato concernente contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- punto 6.2 principio contabile concernente contabilità economico-patrimoniali, Allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011;
- art. 8 del decreto-legge n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, *Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche*;
- art. 76 della Legge n. 342/2000, *Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio*;

- codice civile, tra cui art. 2342 (*Conferimenti*) e art. 2343 (*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*).

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre l'approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, il cui testo è riportato nell'**Allegato 1** alla presente;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del D.lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n. 267/2000.

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali, **Allegato 1**) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere alla pubblicazione della delibera regolamentare mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011, come modificato, da ultimo, dall'art. 106, comma 3-bis del DL n. 34/2020, ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

Infine il Consiglio dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma IV art. 134 del D.Lgs 267/2000, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano